1

1911

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
(Prov. di Potenza)

Tel. 097323947
Fax 097323920
c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra
il Tribunale di Lagonegro
e
COMUNE DI LAGONEGRO

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO CARDELLA Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. AVV. DOMENICO MITIDIERI , si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che n. 02 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni : manutenzione del patrimonio immobiliare, aree di verde pubblico, aree di parchi, impianti sportivi, lavori in economia, ecc.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni : Responsabile ufficio tecnico comunale.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia • Direzione generale degli affari penali - .

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

30 NOV. 2011

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
- Dr. M.C. FARRELLA

V° per autentica della sottoscrizione del Dr. M.C. FARRELLA apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.
Lagonegro, lì ...

IL DIRIGENTE
Dr. Giuseppe Ferraro

COMUNE DI LAGONEGRO
Provincia di Potenza

IL SINDACO
Avv. Domenico Mitidieri

ENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

Il Tribunale di Lagonegro -PZ e

Comune di Senise –PZ

Premesso
che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), cosi come modificato dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice può disporre altresi la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna, per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis,lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 45 del 30.4.2012.

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dr. Mauro Claudio Zanella, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, Dott. Giuseppe Castronuovo, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Castronuovo)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Matteo Claudio Zarcilli

3

Tribunale di Lagonegro Provincia di Potenza	COMUNE DI TRECCHINA Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

il Tribunale di Lagonegro

e

il Comune di Trecchina

1909

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 25 agosto 2000. n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pepa del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presse Lo Stato, le Province, i Comuni e presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svelta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presse il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del **dott. Matteo C. ZARRELLA** Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Trecchina, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **sig. Ludovico IANNOTTI,** autorizzato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17/11/2011, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. 4 (quattro)** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai Sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di' sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico (lettera "d" dell'art. 1 del D.M. 26.marzo 2001)
- altre prestazioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato (lettera "e" dell'art. 1 del D.M. 26.marzo 2001)

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2. del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 .

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: geom. Paolo CRESCI, Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed e a carico dell'ente. l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.·

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal **1° gennaio 2012**.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti, in particolare il legale rapp.te del Tribunale la sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò Abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

---oooOooo---

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro *(dott. Matteo C. ZARRELLA)*	V° per l'autentica della sottoscrizione del Dr. M.C. ZARRELLA, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità personale sono certo per averne conoscenza personale. ============== Lagonegro lì, 30/11/2011 Il DIRIGENTE Dr. Giuseppe Ferraro
Il Sindaco del Comune di Trecchina COMUNE DI TRECCHINA · PROVINCIA DI POTENZA *(rag. Ludovico IANNOTTI)*	V° per l'autentica della sottoscrizione del sindaco di Trecchina, rag. Ludovico IANNOTTI, apposta in data odierna in mia presenza, della cui identità personale sono certo per averne conoscenza personale. ============== Trecchina lì, 24/11/2011 Il SEGRETARIO GENERALE Dr. Donato C. Boccia N. 75 reg. autt. priv.

COMUNE TERRANOVA DI POLLINO

(Provincia di Potenza)

SETTORE "AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI - ECONOMICO- FINANZIARIO E MANUTENTIVO "
Via Dante, 36 – tel. 0973/93009 fax. 0973/93247 e-mail : comuneterranova@rete.basilicata.it
P.I. 0513860767 C.F. 82000430767

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 8 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra
Il Tribunale di Lagonegro -PZ-
e Comune di Terranova di Pollino –PZ-

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:**

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo:

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO CLAUDIO ZARRILLA, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, geom. Vincenzo Golia , si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità .
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Il Sindaco
(Vincenzo Golia)

5

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

(Provincia di Potenza)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL D. M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001

TRA

Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO

E

IL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Premesso• che

- **a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;•**
- **che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;•**
- **che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula• delle convenzioni in questione;•**
- **che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;**

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Matteo Claudio ZARRELLA, Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa, e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante p.t., sig. Domenico ESPOSITO, sindaco in carica del Comune di Sant'Arcangelo (Pz)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni aventi finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche, di prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali, di prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, attività a favore della collettività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Geom. Domenico CLAPS, responsabile dell'Area Tecnica-manutentiva, geom. Francesco DI LORENZO, dipendente della predetta Area e Cap. Emilio PANARIELLO, Responsabile dell'Area di vigilanza, commercio e polizia amministrativa, ciascuno per quanto di competenza.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla stipula della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rappresentante del Tribunale lo sottoscrive dinanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rappresentante dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro Dott. Matteo Claudio Zarrella

V° per autentica della sottoscrizione del Dott. Matteo Claudio Zarrella, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.

Lagonegro, li _____

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Ferraro

Il Sindaco di Sant'Arcangelo (Pz) Domenico Esposito

V° per autentica della sottoscrizione di Domenico Esposito, Sindaco p.t. del Comune di Sant'Arcangelo (Pz), apposta in data odierna in mia presenza, della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.

Sant'Arcangelo, li 21 FEB. 2012

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ) POTENZA

Il Segretario Comunale
La Rocca Dr. Andrea

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO C. LANZELLA Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CUPPARO FRANCESCO . si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni : ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEL SETTORE SOCIALE.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni : RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO : S.g. MARTINO ANTONIO

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato. salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia • Direzione generale degli affari penali - .

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

Lagonegro 6.12.2011 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
- Dr. M.C. CARRELLA

V° per autentica della sottoscrizione del Dr. M.C. CARRELLA, apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.
Lagonegro, li 6.12.2011

IL DIRIGENTE
Dr.Giuseppe Ferraro

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
PROVINCIA POTENZA

IL SINDACO
Geom. CUPPARO Francesco

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGGIANELLO E IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

E

IL COMUNE DI VIGGIANELLO

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice dì pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del, citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Matteo C. Zarrella Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro , giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Luca Rotondi , Commissario Straordinario del Comune di Viggianello , sì conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'ente consente che n° 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 27 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti. le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati,

ART. 4

Durante, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna, ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente sì impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze. ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico, dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà. comportare la risoluzione della stessa (da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a. termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 a, decorrere dal l° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia a Direzione Generale degli Affari Penali .

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti. In particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale , p.u. a ciò

6

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
(Prov.di Potenza)

Tel.097323947
Fax.097323920
c.a.p. 85042

c.f. 83000770764

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra
il Tribunale di Lagonegro
e
COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell `imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DR. MATTEO C. ZARRELLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. LUCA ROTONDI

COMUNE DI VIGGIANELLO
Prov. di Potenza

8

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
(Prov. di Potenza)

c.f. 83000770764

Tel. 097323947
Fax 097323920
c.a.p. 85042

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra
il Tribunale di Lagonegro
e
COMUNE DI EPISCOPIA

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO C. LARZILLA Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. , si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni : LAVORI DI GIARDINAGGIO - MANUTENZIONE STRADE- NETTEZZA URBANA-

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni : SINDACO PROTEMPORE - DR. BIAGIO COSTANZO

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato. salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti: in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare .

6/12/2011 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. [illegible] CARELLA

V° per autentica della sottoscrizione del Dr. [illegible], apposta in data odierna in mia presenza, Magistrato della cui identità sono certo per averne conoscenza personale.
Lagonegro, li 6/12/2011

IL DIRIGENTE
Dr.Giuseppe Ferraro

IL SINDACO

9

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
(Prov. di Potenza)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS.28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra
Il Tribunale di Lagonegro

E
P.A.M.A. "Pubblica Assistenza Medio Agri"
Viale Europa c/o Polifunzionale
85037 SANT'ARCANGELO (PZ)
CODICE FISCALE 90002030766

Premesso

Che, a norma dell' art. 54 del D.LGS. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l' art .2. comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l' attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicati nell' art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
Che l' ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott.Antonio Cirillo, Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l' ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CAVALLO CARLO FORTUNATO, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L 'Ente consente che n. 04 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L' ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività;in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Attività di protezione civile, Trasporto ammalati con Ambulanza "previa formazione basilare.

Art. 2

L' attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L' ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell' attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni Sig. LAGROTTA GIAMBATTISTA; LOCCI MICHELE GIOVANNI;MERLINO GIOVANNI. L' ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l' integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l' attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l' attività potrà svolgersi in modo da impedire l' esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna, altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all' ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico dell' ente, l' assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell' art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l' assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° MARZO 2010 e alla scadenza si intende rinnovata tacitamente, se nessuno delle due parti dara comunicazione di recisione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa

nell' elenco degli enti convenzionati di cui all' articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari penali.

Art. 9

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti; in particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale, p.u. a ciò abilitato, mentre il legale rapp.te dell' Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. ANTONIO CIRILLO

V° per autentica della sottoscrizione del
Dr. ANTONIO CIRILLO, apposta in data
Odierna in mia presenza, Magistrato della
Cui identità sono certo per averne conoscenza
Personale.
Lagonegro, lì 18/2/2010

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE
(CARLO FORTUNATO CAVALLO)

Carlo Fortunato Cavallo

Carlo Fortunato
conoscenza diretta
02.02.2010

10

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

1 - OTT. 2012

1437

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 Luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle invenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'alt. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia,** che interviene al presente atto nella persona del Dr. Matteo ZARRELLA Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ), giusta la delega di cui in premessa

E

L'Ente **Fondazione Casa di Riposo Maria Consolatrice O.N.L.U.S.**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor Giovanni SCHETTINO,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolc 1 del D,M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

- ✓ Collaborazioni varie ausiliarie (Giardinaggio, manutenzioni beni patrimoniali, carico e scarico merci, ecc.).

- CHIAPPETTA Antonio, nato a Maratea il 31.07.1960;
- MARTINO Giuseppe, nato a Maratea l'11.01.1967;
- _____, nato__ a _____ il _____

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- CRESCI rag. Luciano – Segretario Amm.vo;
- GIOIA dott.ssa Mariangela – Coordinatrice.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle nonne e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente invenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e li impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 25.10.2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

16 OTT. 2012

PER LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
Maria Consolatrice O.N.L.U.S. – Maratea
IL PRESIDENTE
(Sig. Giovanni SCHETTINO)

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Matteo ZARRELLA)

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MARIA SS. CONSOLATRICE O.N.L.U.S."

Prot. n. 124

11/02/2014

Maratea, 30.01.2014

Servizio Amm.vo e Contabile
(Ufficio Amm.vo)

Anticipata a mezzo fax 0973 ..3920

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Cancelleria Penale
via ...
... LAGONEGRO (PZ)

Anticipata a mezzo fax 0973.876...

CARABINIERI
Comando Stazione di Maratea
...
85046 MARATEA (PZ)

Oggetto: ... legale ...

... al ... con deliberazione n. 26 del 16.12.2013 avente ad oggetto "*Insediamento Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo Maria Consolatrice O.N.L.U.S. di Maratea (PZ)*", con la presente si comunicano i dati dell'attuale Presidente ... di questo Ente, come risulta dalla deliberazione n. 27 del 16. ... 2013:

- **Dott. Mario SPAGNUOLO**, nato a Maratea (PZ) il 11.01.1963 ed ivi residente alla via San Nicola n. 81 – Codice ... – Carta d'identità n. AO2758296 rilasciata dal Comune di ... il ...2007, in corso di validità fino al 19.11.2017.

... con ... in corso con codesto Tribunale, sottoscritta ... svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 ... 26.2.2001, 186 co. 9 bis e 187 co. 8 D. Lgs 30.4 ...

Distinti saluti

IL SEGRETARIO AMM.VO
Rag. Luciano ...

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario SPAGNUOLO)

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [redacted],

si conviene e si stipula

quanto segue :

Art. 1

L'ente consente che n. 4 (QUATTRO) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000,186 e 187 d.lgs.285/1992,prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi,o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u.,presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro,mentre gli altri,ove siano ammessi più condannati,presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività.in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. 26 marzo 2001,ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928,N.20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro,che daranno anche le relative istruzioni,e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale .

Presso il Comune di LAURIA ,nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività,in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. 26 marzo 2001,ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

in via preventiva nel campo della sicurezza e della circolazione stradale

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna,nel quale il giudice,a norma dell'art.33,comma 2,del citato decreto legislativo,indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità .

Art. 3

L'ente,per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

OPERATORI SOCIALI DEL COMUNE

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art.5,comma 2 .

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 3 - APR. 2013 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

26 MAR. 2013

PER L'ENTE
IL SINDACO
Arch. Gaetano G. Militieri

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Matteo Claudio Zarcilla

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 85 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 glio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle nvenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 arzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto gislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica ilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto gislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella rsona del....Presidente del Tribunale di LAGONEGRO..., giusta la delega di cui in emessa

E

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante -tempore, signor [redacted] STETA Nº

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. [redacted] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

[redacted]

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in onformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella uale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto egislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita ıdividua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la restazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a ɔstoro le relative istruzioni:

[redacted]

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente el Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora dicati.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si mpegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione lelle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei :ondannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della ersona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del attamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto)ccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie pendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una tribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei ndannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè uardo alla responsabilità civile verso i terzi. .

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente ıvenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, minata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti :solvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite a presente convenzione potrà comportare la risoluzione della :sa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del unale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

...ge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al ...zionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 1-9-2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE
IL SINDACO
Dott. Saverio C. De Stefano

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Matteo Emilio Zarrella

7-8-2012

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

13

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 uglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle :onvenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 narzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto egislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica ıtilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto egislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella ıersona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in ıremessa

E

Comune di San Costantino Albanese

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante ro-tempore, signor [redacted], Avv. Rosamaria Buscarino

si conviene e si stipula

quanto segue :

Art. 1

L'ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000,186 e 187 d.lgs.285/1992,prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi,o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u.,presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro,mentre gli altri,ove siano ammessi più condannati,presso la sede del Comune medesimo.

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività,in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. 26 marzo 2001,ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928,N.20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro,che daranno anche le relative istruzioni,e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale .

Presso il Comune di San Costantino Albanese ,nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività,in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. 26 marzo 2001,ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

Gestione Verde Pubblico - Pulizia strade comunali.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna,nel quale il giudice,a norma dell'art.33,comma 2,del citato decreto legislativo,indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità .

Art. 3

L'ente,per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

Responsabile Polizia Municipale -
Sig. Buscemi Salvatore

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art.5,comma 2 .

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

23 MAG. 2013

PER L'ENTE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. [illegible] Zarrelli

COMUNE DI CHIAROMONTE
Provincia di Potenza
VIA G. DI GIURA N° 4 - 85032 CHIAROMONTE (PZ)

UFFICIO DEL SINDACO

14

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

Il Tribunale di Lagonegro

e il

Comune di CHIAROMONTE –PZ-

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:**

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che l'art. 33 della legge 29.07.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e comma 8 dell'art. 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, invia prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, invia prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 274/200;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo:

TRA

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. MATTEO C. ZARRELLA, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa

E

Il Comune di Chiaromonte, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, On. Antonio Vozzi, si conviene

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. In particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in Via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati, presso la sede del Comune medesimo.
L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **Catalogazione di tutti gli atti in formato cartaceo che a norma del D.D.L. 10 agosto 1928, n. 20354, potranno essere versati all'archivio di Stato di Potenza, per la consultazione da parte della collettività per finalità storiche**.
La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.
Presso il Comune di Chiaromonte, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione del patrimonio, cura delle aree verdi.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di sé, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Ing. Giovanni Pangaro Responsabile Area Tecnica.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché a riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Chiaromonte, lì 2 2 MAG 2013

Per il Comune di Chiaromonte
Il Sindaco
On. Antonio VOZZI

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale

15

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 glio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle nvenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 arzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto gislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica ilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto gislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella rsona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in emessa

E

PROTEZIONE CIVILE "GRUPPO LUCANO"

L'ente [redacted] nella persona del legale rappresentante o-tempore, signor [redacted], NATO A SARCONI (PZ) IL 19/06/1963 ED IVI RESIDENTE IN VIA EMILIO CUNTO' N.5 C.F. LBN LCN 63H19I426P

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. [redacted] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

[redacted]

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

[redacted]

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si ıpegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione ille misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei ndannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a ıanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire sercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della rsona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del attamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto ccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie pendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una tribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei ndannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché guardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente nvenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, rminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti ssolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite alla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della essa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del ibunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

15

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 25/06/2013 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Marco Claudio Carrella

16

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI

PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART.54 D.L.VO

28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO.9 BIS E

187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Agostino Gallicchio

16

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti del Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona **del Dott. Matteo Claudio ZARRELLA** Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

E

La Misericordia di Francavilla sul Sinni in persona del legale rappresentante P.T.

SIG. AGOSTINO GALLICCHIO,

si conviene e si stipula

Art. 1

L'ente consente che il condannato ammesso alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 D.lgs 285/1992, presti la sua attività non retribuita in favore della collettività presso la sede della Misericordia in Fraancavilla in Sinni (PZ) alla via Luigi Ciminelli,62.

Agostino Gallicchio

16

L'ente specifica che presso la propria struttura ,l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1)Accompagnatore persone anziane; 2)Aiutante barelliere; 3)Consegna farmaci a domicilio; 4)Accompagnatore persone sottoposte a dialisi.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dal Responsabile della Misericordia Sig. Gallicchio Agostino, che darà anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal Giudice penale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

Agostino Gallicchio

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civili verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal e sarà rinnovata tacitamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli Affari Penali.

MISERICORDIA di FRANCAVILLA IN SINNI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Agostino Gallicchio

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

17

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria , nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio–riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona **del dott. Matteo Claudio ZARRELLA** Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

E

L'Ente **Comune di Latronico** nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, signor **Fausto Alberto DE MARIA**,

si conviene e si stipula

Quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. **1 (uno)** condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo274/2000, 186 e 187 D.lg. 285/1992, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività; in particolare uno di essi, o l'unico nel caso di un solo condannato ammesso ai l.p.u., presterà la predetta attività presso la sede del Tribunale di Lagonegro sita in via Napoli del Comune di Lagonegro, mentre gli altri, ove siano ammessi più condannati,presso la sede del Comune medesimo .

L'ente specifica che presso il Tribunale di Lagonegro l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

CATALOGAZIONE DI TUTTI GLI ATTI IN FORMATO CARTACEO CHE A NORMA DEL R.D.L. 10 AGOSTO 1928, N. 20354, POTRANNO ESSERE VERSATI ALL'ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA PER LA CONSULTAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' PER FINALITA' STORICHE.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dai Funzionari Giudiziari in servizio nel Tribunale di Lagonegro, che daranno anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal giudice penale.

Presso il Comune di__________________, nel caso di più soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

____

____

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

____

____

L'ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati,contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente s'impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma , per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione dalla pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal **1 Settembre 2013** e sarà rinnovata tacitamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE
IL SINDACO
Fausto Alberto De Maria

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI

PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART.54 D.L.VO

28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO.9 BIS E

187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti del Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona **del Dott. Matteo Claudio ZARRELLA** Presidente del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa

E

La Misericordia di Francavilla sul Sinni in persona del legale rappresentante P.T.

SIG. AGOSTINO GALLICCHIO,

si conviene e si stipula

Art. 1

L'ente consente che il condannato ammesso alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 D.lgs 285/1992, presti la sua attività non retribuita in favore della collettività presso la sede della Misericordia in Fraancavilla in Sinni (PZ) alla via Luigi Ciminelli,62.

Agostino Gallicchio

L'ente specifica che presso la propria struttura ,l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1)Accompagnatore persone anziane; 2)Aiutante barelliere; 3)Consegna farmaci a domicilio; 4)Accompagnatore persone sottoposte a dialisi.

La prestazione lavorativa sarà coordinata dal Responsabile della Misericordia Sig. Gallicchio Agostino, che darà anche le relative istruzioni, e i tempi della prestazione lavorativa saranno quelli determinati dal Giudice penale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente, per quanto concerne la prestazione dell'attività non retribuita presso di se individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa nei condannati e di impartire le relative istruzioni:

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Il Tribunale comunicherà all'Ente l'inizio e la cessazione della prestazione lavorativa non retribuita al fine di consentire all'Ente medesimo di provvedere obbligatoriamente all'assicurazione dei condannati, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi secondo quanto espressamente previsto dal successivo art. 5, comma 2.

Art. 4

Agostino Gallicchio

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civili verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal e sarà rinnovata tacitamente, di un anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Agostino Siciliano

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli Affari Penali.

MISERICORDIA di FRANCAVILLA IN SINNI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Agostino Gallicchio

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 uglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto egislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto egislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in premessa

E

PROTEZIONE CIVILE DEL POLLINO

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor [redacted]

PIETRO CAVALIERE

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

OH (CATTRO)

L'ente consente che n. [redacted] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

ENTI COLLEGATI AL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ASSISTENZA A

[redacted]

FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' (TRASPORTO PERSONE E MATERIALI ECC.)

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

CICLO TETTO - ANTONIO DE CRISTOFARO

[redacted]

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal_____ e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Mario C...

PROTEZIONE CIVILE DEL POLLINO
SEDE DI ROTONDA
PRESIDENZA

Cerchiara, 24/6/2014

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. vo 28.8.2000, N.274, 2 D.M. 26.3.2001, artt. 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.Lgs. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell' art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell' educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/ 2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del **Presidente del Tribunale di Lagonegro**, giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente **Comune di Sapri**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco arch. Giuseppe Del Medico,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'oggetto della presente Convenzione riguarda lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.Lgs. 28.8.2000, n.274, 2 D.M. 26.3.2001, artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, L. 120/2010.

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d. lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'

attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

Art. 2

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell' art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Responsabile di Settore Sig. Antonio Abbadessa la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l' integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 3

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ministero della Giustizia

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Lagonegro, 10/6/2014

PER L'ENTE

Il SINDACO DEL COMUNE

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ministero della Giustizia

21

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI:

A) **54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28.8.2000, N. 274;**
B) **2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26.3.2001;**
C) **186, C. 9_BIS E 187, C. 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992;**
D) **33 DELLA LEGGE 29.7.2010, N. 120**

PREMESSO che:

a) a norma dell' art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

b) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale marzo 2001, emanato a norma dell' art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

c) l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

   1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell' educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

   2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un' attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/ 2000;

e) l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia,** che interviene al presente atto nella persona del **Presidente del Tribunale di Lagonegro**, giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente **Comune di Ispani**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Edmondo Iannicelli,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d. lgs. 285/1992, presti presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti: **Manutenzione del verde pubblico comunale, dei beni immobili comunali, pitturazioni, nettezza urbana**.

Art. 2

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell' attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Ufficio Tecnico – Arch. Pasquale Leone.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l' integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni, dovranno

redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Lagonegro, 12/11/2014

Per il Comune di Ispani
Il SINDACO
Dott. Edmondo IANNICELLI -

COMUNE DI ISPANI (SA)

Per il Ministero della Giustizia
Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- Dott. Matteo Claudio ZARRELLA -

Ministero della Giustizia

22

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 uglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle :onvenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 narzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto egislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica ıtilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto egislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella ersona del....Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in remessa

PROTEZIONE CIVILE
I SIRENESI
Viale Colombo
85042 LAGONEGRO (Pz)
C. Fisc.: 91003080768

E

L'ente [redacted], nella persona del legale rappresentante ro-tempore, signor [redacted]
CITRANGOLO GIUSEPPE

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. [redacted] condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

[redacted]

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

[redacted]

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 12.02.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE
Giuseppe Girenzo
PROTEZIONE CIVILE
I SIRENESI
Viale Colombo
85042 LAGONEGRO (Pz)
C. Fisc.: 91003080768

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Mauro Claudio Zarrella

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Tribunale di Lagonegro
Ministero della Giustizia

23

LOGO ENTE PUBBLICO/ORGANIZZAZIONE

AVIS COMUNALE EPISCOPIA

Prot. 1426
28.4.2015

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. __Matteo Claudio ZARRELLA_ , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente/Organizzazione, in persona del legale rappresentante *p.t.* Dr.ssa Floriana Orofino-Presidente AVIS Comunale di Episcopia

LOGO ENTE PUBBLICO/ORGANIZZAZIONE

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo __3__ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il

difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc….).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal _28/04/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Lagonegro,28/04/2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

IL PRESIDENTE AVIS COMUNALE DI EPISCOPIA

Dr.ssa Floriana Orofino

LOGO ENTE PUBBLICO/ORGANIZZAZIONE

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

AVIS COMUNALE EPISCOPIA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

OROFINO FLORIANA, n. 15/02/1965 Episcopia (PZ) ivi residente alla Via Siris nr. 44

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare) chiamata dei donatori, assistenza ai donatori nei giorni stabiliti per la donazione, aggiornamento dell'archivio corrente e storico dell'AVIS comunale, attività amministrativa connessa alle donazioni.

COPIA AVVISO
SIAW

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.
Dal lunedì al venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 17,30

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".
Il responsabile viene individuato nella persona di CHIACCHIO PIETRO, n. Episcopia il 24/11/1962 ed ivi residente alla Piazza Arcieri n.1

(24)

COMUNE FARDELLA

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostitiuta con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o

presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

che il Ministero della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidente dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

TRA

Il **Ministero della Giustizia,** che interviene al presente atto nella persona del.....Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente Comune di Fardella, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, signora Domenica Orofino,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamenti diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal - 7 MAG. 2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE
IL SINDACO
Dott.ssa Domenica DROFINO

Comune di Fardella - Prov. di Potenza -

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

TRIBUNALE LAGONEGRO

(25)

Tribunale di Lagonegro
Ministero della Giustizia

Comune di Sala Consilina

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sala Consilina (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Cavallone Francesco.

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Cavallone Francesco

CITTÀ DI SALA CONSILINA

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SALA CONSILINA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

CAVALLO FRANCESCO

POLLA 20/01/1969

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

○ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

- O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)
- O prevenzione del randagismo di animali;
- O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

Tribunale di Lagonegro
Ministero della Giustizia

Comune di Casalbuono

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Casalbuono (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Romano Attilio.

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc….).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 11/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Romano Attilio

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

_____

_____

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

_____

_____

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- ○ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- ○ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- ○ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

(27)

Tribunale di Lagonegro
Ministero della Giustizia

Comune di
San Pietro al Tanagro

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale San Pietro al Tanagro (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Quaranta Domenico

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Domenico Quaranta

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

_____

_____

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

_____

_____

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: " *Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Buonabitacolo (SA) in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Rinaldi Elia.

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Rinaldi Elia

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

_____

_____

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

_____

_____

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Caggiano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Caggiano Giovanni.

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc….).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Giordano

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

_____

_____

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

_____

_____

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

○ prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

○ protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

○ cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

Tribunale di Lagonegro
Ministero della Giustizia

Comune di San Rufo

30

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale San Rufo (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* Marmo Michele

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo 3 per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Michele Marmo

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SAN RUFO (SA)

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

MARMO MICHELE

S. RUFO (SA) 11.10.1963

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;

O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)

O prevenzione del randagismo di animali;

O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);

O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;

O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);

O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;

O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 *comma 9 Bis* C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

CHE: L'art.187 *comma 8 Bis* C.d.S. prevede: *" Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."*

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Sant'Arsenio (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Antonio Coiro

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

1) sicurezza ed educazione stradale;
2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
4) prevenzione del randagismo di animali;
5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3
" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5
" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc….).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
" Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali – e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Dott. Antonio Coira

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE di SANT'ARSENIO
(Provincia di Salerno)

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

ANTONIO COIRO

NATO A SANT'ARSENIO IL 21/07/1945

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- O prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- O protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- O cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali…)
- O prevenzione del randagismo di animali;
- O collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- O mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- O attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- O contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- O altro (specificare)_____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture pressi cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".